



SGST

Société Générale Sécurité du Travail s.r.l.
Sicurezza del lavoro
Sicurezza dei dati personali

C.so Sempione 76 – 20154 Milano
Tel. 02316207 Fax 0236539914
www.bernieri.com info@bernieri.com

**Newsletter di aggiornamento e
approfondimento tecnico giuridico
in materia di sicurezza del lavoro
e protezione dei dati personali.**



12 Dicembre 2008

*La presente costituisce prestazione professionale. La distribuzione è limitata ai clienti che hanno sottoscritto il servizio.
Tutti i diritti sono riservati.*

Sommario

- 1) Riepilogo date corsi di formazione RSPP
- 2) Nuovi obblighi: PEC e FIRMA DIGITALE
- 3) Libro unico del lavoro e sicurezza
- 4) Rapporto di lavoro con responsabili tecnici
- 5) Sgravi INAIL
- 6) Novità in materia di Privacy
- 7) Adempimenti di fine anno – VDR
- 8) Accertamenti delle tossicodipendenze
- 9) Chiusura Natalizia e AUGURI

English Summary

- 1) Available Health and Safety Training Course Dates RSPP (Head of safety)
- 2) PEC and Digital Sign is now mandatory
- 3) “Libro unico del lavoro” and H&S
- 4) 37/08 and hiring
- 5) INAIL relief
- 6) Data Protection News
- 7) Risk Assessment needs a Certified Date within 31/12/08
- 8) Doping on work
- 9) Christmas holydays and Greetings



1) Riepilogo date dei corsi di formazione

Riepiloghiamo di seguito le date per i corsi di formazione interaziendale. A causa delle numerose richieste, sono stati aggiunti le date e i corsi in evidenza.



CORSO INDIVIDUALE di formazione per RSPP UNICO CORSO DEL 2009 – abilitazione permanente per RSPP –

Costo: da **1.500 Euro + iva** – Contattare Christian Bernieri al numero 3483300639 o all'email christian@bernieri.com per i dettagli.

Corso accreditato per la formazione continua RSPP

Materiali a corredo del corso: pacchetto didattico completo + Slide + Normativa di riferimento + Attestati di partecipazione

Programma:

Secondo programma di ministeriale obbligatorio per corso RSPP

Modulo A

Modulo B (tutti i settori ateco, da B1 a B9)

Modulo C

Corpo docente:

Bernieri Christian: Responsabile coordinamento scientifico e normativo SGST srl

Andrea Ferrarotto: Responsabile tecnico SGST srl

Pogliani Silvia: Consulente del lavoro

Primo incontro 19 Gennaio 2008 – dalle 9.00

Il calendario degli incontri e delle attività verrà definito sulla base delle preferenze dei corsisti, anche a livello individuale. Si invitano i corsisti interessati a contattare Christian Bernieri al numero 3483300639

I POSTI SONO MOLTO LIMITATI
LE ISCRIZIONI SARANNO ACCETTATE SECONDO L'ORDINE DI ARRIVO

Luogo: Sala Corsi SGST srl - C.so Sempione 76 Milano

Per iscriversi inviare il modulo riportato nell'ultima pagina della presente newsletter, debitamente compilato, via e-mail all'indirizzo **CORSI@BERNIERI.COM** o via fax al numero **02/365.399.14**.

La segreteria organizzativa è a vostra completa disposizione al numero di telefono 02/34.11.46 per ogni ulteriore chiarimento e per inviare le schede didattiche (programma e descrizione) dei singoli corsi.



2) Nuovi obblighi: PEC e FIRMA DIGITALE

Il decreto legge "anti-crisi" approvato il 28 novembre 2008, dal Consiglio di Ministri, contiene delle importanti novità:

- 1) si rende obbligatoria la PEC (Posta Elettronica Certificata) per pubbliche amministrazioni, società private e professionisti iscritti agli albi (Nota 1). La PEC obbligatoria costituisce un recapito ufficiale al quale ricevere e dal quale inviare comunicazioni digitali aventi lo stesso grado di ufficialità di una raccomandata.
- 2) si conferisce un'ulteriore, forte spinta ai processi di dematerializzazione del cartaceo.

Una vera e propria rivoluzione si intravede invece nel comma 12 dell'art. 16 del citato decreto legge, dove, di fatto, si rende possibile una conservazione sostitutiva degli originali analogici unici a cura del detentore del documento cartaceo (o comunque a cura del responsabile della conservazione da lui nominato) che apporrà la sua firma digitale (e la validazione temporale a chiusura del processo), salvo eccezioni che saranno indicate con successivo decreto ministeriale.

Nota 1:

Ecco cosa prevedono i commi dedicati alla PEC inseriti nell' art. 16 del decreto legge:

6. Le imprese costituite in forma societaria sono **tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni** dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
7. I **professionisti iscritti in albi** ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata **entro un anno** dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3 lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui al comma 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.
10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.
11. I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, sono abrogati.



3) Libro Unico del Lavoro (LUL) e sicurezza

Nel recente vademecum ministeriale (del 5/12/08) sulla tenuta del Libro Unico compare una risposta che chiarisce, anche se in modo abbastanza sibillino, un aspetto della gestione documentale dell'appalto che, da lungo tempo, è fonte di contrasti tra committenti e appaltatori:

Domanda: *Il committente e l'appaltatore possono richiedere, rispettivamente all'appaltatore e al subappaltatore, copia dei cedolini del Libro Unico riferiti ai lavoratori impegnati nell'appalto o nel subappalto?*

RISPOSTA:

Il Libro Unico attesta la registrazione dei dati retributivi e delle presenze per i singoli lavoratori iscritti. Ne consegue che in caso di appalto o subappalto il committente e l'appaltatore, previa apposita clausola nel contratto di appalto o di subappalto, potranno richiedere alla controparte (appaltatore e subappaltatore) di fornire, nel rispetto delle prescrizioni relative alla privacy, le scritture annotate nel Libro Unico del Lavoro riferite ai lavoratori impegnati nell'appalto o nel subappalto, ai fini dei controlli inerenti la responsabilità solidale.

A commento della risposta data, osserviamo che tra le "prescrizioni relative alla privacy" vi sono senz'altro le seguenti:

- 1) dazione dell'informativa (al collaboratore in quanto interessato)
- 2) acquisizione del consenso (per tutti i casi per i quali non è espressamente escluso, e il caso in esame non rientra certamente)
- 3) rispetto tassativo ed inderogabile del contenuto dell'autorizzazione generale n.1 che non prevede, per il caso in esame, la possibilità di comunicazione di dati sensibili.

Ne consegue che gli obblighi pratici, preventivi rispetto alla possibilità di trasmettere copia del libro unico ai committenti sono:

- A) occultamento di tutti i dati sensibili dal libro unico trasmesso al committente
- B) integrazione dell'informativa ai lavoratori interessati
- C) raccolta del consenso presso i lavoratori interessati

La SGST srl è a disposizione per offrire qualificata consulenza in materia di Privacy.



4) Rapporto di lavoro con i responsabili tecnici

E' stata emanata una circolare che chiarisce il tipo di rapporto che deve intercorrere con i responsabili tecnici.

Non vi sono apprezzabili novità rispetto a quanto da noi abitualmente sostenuto e consigliato.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n.31288 del 7 ottobre 2008, informa che il responsabile tecnico dell'impiantistica non può essere assunto con un contratto di collaborazione a progetto, vista l'esigenza da parte dell'impresa di avere con tale soggetto un rapporto stabile e continuativo.

5) Sgravi Inail 2009

Nuovo modello di richiesta dello sconto per la prevenzione.

L'Inail, con nota del 13 novembre 2008, rende noto di aver predisposto un nuovo modulo OT/24 per la richiesta dello sconto annuale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2009, da parte delle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, come previsto dall'art.24 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe.

Si rinvia al sito ufficiale INAIL per tutti i dettagli. www.inail.it

Le aziende che usufruiscono della consulenza della SGST srl possono richiedere lo sconto annuale all'INAIL.



6) Novità in materia di Privacy

6.1 Provvedimento di semplificazione

Il Garante Privacy ha emesso un provvedimento (27/11/08) con il quale completa l'operazione di semplificazione delle misure minime di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) del Codice della privacy a beneficio dei seguenti titolari del trattamento:

- coloro i quali utilizzano dati non sensibili o che trattano come unici dati sensibili quelli sullo stato di salute o sulla adesione ad organizzazioni sindacali dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto;
- i liberi professionisti, gli artigiani e le piccole e medie imprese quando trattano i dati dei clienti e fornitori per correnti finalità amministrative e contabili.

Le principali novità introdotte possono così essere riassunte:

- le istruzioni agli incaricati del trattamento possono essere impartite dal titolare anche verbalmente, con formulazioni chiare e semplici;
- l'aggiornamento dei profili di autorizzazione va eseguito solo se davvero necessario
- se il computer è connesso a reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (linee Adsl, accesso a Internet tramite rete aziendale, posta elettronica), l'aggiornamento dei programmi volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici (ad esempio antivirus) deve essere effettuato annualmente, viceversa se il PC non è connesso a tali reti l'aggiornamento può essere eseguito con cadenza biennale;
- i liberi professionisti, gli artigiani e le piccole e medie imprese obbligati alla redazione del DPS possono assolvere a tale adempimento inserendo nel documento:
 - a) le coordinate identificative del titolare, dell'eventuale responsabile e degli incaricati;
 - b) la descrizione generale dei distinti trattamenti effettuati e delle rispettive finalità, le categorie dei dati interessati e l'ambito di comunicazione degli stessi;
 - c) la descrizione analitica delle altre misure adottate contro il rischio di distruzione e perdita anche accidentale dei dati.



6.2 Smaltimento di rifiuti elettronici

Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un provvedimento a carattere generale in data 13 Ottobre 2008 riguardante i "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali".

Con questo provvedimento vengono definite le misure di sicurezza da adottare per lo smaltimento di PC ed altre apparecchiature che sono state utilizzate per il trattamento di dati personali.

Il Garante nel rilevare che sussistono dei rischi di accesso non autorizzato ai dati memorizzati sui supporti riutilizzati o avviati allo smaltimento, ha dettato le misure minime di sicurezza da osservare per procedere ad una cessione sicura delle apparecchiature, anche al fine di consentirne il riciclaggio, evitando ogni rischio relativo alla privacy.

Le prescrizioni sono così definite:

Misure tecniche preventive per la memorizzazione sicura dei dati, applicabili a dispositivi elettronici o informatici.

- Cifratura dei singoli file o gruppi di file protetti con parole chiave;
- Memorizzazione dei dati su hard disk dei personal computer o su altri supporti (*cd rom, dvd*) in forma automaticamente cifrata tramite l'uso di una parola chiave conosciuta al solo utente.

Misure tecniche per la cancellazione sicura dei dati, applicabili a dispositivi elettronici o informatici

- Cancellazione sicura delle informazioni tramite appositi programmi informatici che provvedono, una volta che l'utente abbia eliminato i file dal supporto elettronico, a scrivere ripetutamente negli spazi vuoti del disco, ove erano precedentemente allocati i file, sequenze casuali di cifre binarie; il procedimento deve essere ripetuto dalle sette alle trentacinque volte per raggiungere una ragionevole sicurezza.
- Formattazione dei dispositivi fino a renderli inutilizzabili.
- Demagnetizzazione dei dispositivi di memoria basati su supporti magnetici o magnetooptici (hard disk, floppy disk, nastri magnetici).

Misure necessarie e preventive rispetto allo smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici.

- Sistema di punzonatura o deformazione meccanica;
- Distruzione fisica o di disintegrazione
- Demagnetizzazione ad alta intensità.



7) Adempimenti di fine anno - VDR

Salvo eventuali proroghe dell'ultima ora, alla data del 31/12/2008 cesseranno di essere vigenti le norme contenute nel D.Lgs 626/94 relative alla valutazione dei rischi (VDR). **Dal 1/1/2009 sarà pienamente in vigore il D.Lgs 81/08**, anche nella parte che disciplina questo importante documento.

Tra le novità, vi è l'**obbligo di apporre DATA CERTA al documento di VDR**, e poiché la datazione certa permette di ricostruire il *dies a quo* permettendo, in caso di ispezione, di sanzionare la mancanza di VDR anche in un particolare momento del passato. Sottolineiamo l'importanza e la non differibilità di questo adempimento. L'assenza di data certa nel DVR (o una data certa successiva all'entrata in vigore dell'obbligo) costituisce infatti reato permanente, non sanabile dal successivo adempimento e sanzionabile a posteriori sino al momento dell'avvenuta prescrizione del reato (4 anni). La sanzione prevista in caso di mancanza della data certa (e quindi del relativo DVR alla data del 1/1/09) è dell'arresto da 4 a 8 mesi o dell'ammenda da 5.000 a 15.000 € (ridotti a 3.750 € usufruendo dell'istituto dell'oblazione per estinguere il reato).

La SGST srl effettuerà l'aggiornamento del DVR, entro la data prevista, con l'apposizione di data certa, senza ulteriori costi, per tutti i clienti che hanno sottoscritto il servizio di consulenza in abbonamento.

Le aziende non assistite da consulenza possono usufruire del seguente servizio, al costo di 50 Euro + iva per ciascun DVR:

- **Verifica dell'idoneità della VDR** rispetto ai requisiti del D.Lgs 81/08
- Verifica dell'idoneità dell'autocertificazione (per le aziende sino a 10 lavoratori)
- **Apposizione della data certa** al proprio DVR o alla propria autocertificazione con la seguente semplice modalità:

compilando l'apposito modulo di richiesta, presente al termine della newsletter, ed inviandolo come COVER del DVR o all'autocertificazione via FAX al numero 0236539914 o in formato elettronico (o scansionato) all'Email datacerta@bernieri.com



8) Accertamento delle tossicodipendenze

La Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'accordo per le "Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 8/10/08.

Sintesi dei contenuti dell'accordo

L'accordo riguarda sia le tossicodipendenze che la semplice assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Sono obbligatori dei monitoraggi periodici finalizzati ad identificare l'eventuale non idoneità dei lavoratori addetti alle mansioni oggetto dell'accordo (particolarmente pericolose per se o per la collettività).

Solo alcune mansioni sono oggetto dell'accordo. Ecco le principali:

- o Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
 - impiego di gas tossici
 - fabbricazione e uso di fuochi di artificio
 - direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari
- o Mansioni inerenti le **attività di trasporto (guidatori con patente C**, trasporto ferroviario, trasporto marittimo, controllori di volo ed esperti di assistenza al volo, **addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci**, conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di **apparecchi di sollevamento**, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie)
- o Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi

Il provvedimento distingue tra due distinti livelli di accertamento: un primo screening, interamente affidato al medico competente, e un secondo livello, a cura delle strutture competenti.

Il datore di lavoro deve trasmettere al medico competente l'elenco delle persone da sottoporre ad accertamento, anche a seguito di cambiamento mansione o in caso di nuove assunzioni. La comunicazione ha comunque validità massima annuale

Il medico, entro 30 giorni dalla comunicazione, stabilisce un piano di lavoro ed è tenuto ad adottare particolari procedure per il monitoraggio.

Il datore di lavoro informa il lavoratore con un preavviso massimo di un giorno. Se il lavoratore rifiuta di sottoporsi alla visita, e al relativo esame, è sospeso in via cautelativa della mansione a rischio e riconvocato entro 10 giorni

Se l'accertamento è positivo, il dipendente viene sospeso in via cautelativa, e la pratica viene trasmessa ad una specifica struttura sanitaria per un accertamento di secondo livello.

Il datore di lavoro che omette di sottoporre i lavoratori ai previsti controlli preventivi e periodici o che non fa cessare il lavoratore "positivo" dalla mansione a rischio è punito con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 5.164 a 25.822 €.



9) Chiusura Natalizia e AUGURI

Si informa la gentile Clientela che, in occasione delle festività Natalizie, la SGST srl effettuerà un periodo di chiusura dei propri uffici dall'1al 7 Gennaio 2009.

Sono garantite sia la reperibilità che gli interventi nei casi urgenti e in occasione di controlli degli enti ispettivi.

Per contattarci durante il periodo di chiusura è necessario utilizzare unicamente la e-mail dedicata, al seguente indirizzo:

emergenza@bernieri.com

Con l'occasione, lo staff della SGST è lieto di porgere i migliori auguri di buone feste.

Christian Bernieri
Andrea Ferrarotto
Fabrizio Gelli
Clarissa Bernieri
e tutta l'amministrazione.



A cura di Christian Bernieri



Si prega di compilare il modulo ed inviare al numero di **FAX 0236539914**

ISCRIZIONE AL CORSO RSPP 2009

- Corso A** - Gen-Feb 2009
 Corso B (settore) - Gen-Feb 2009
 Corso C - Gen-Feb 2009

Crociare la casella corrispondente al corso prescelto

Ditta:
(con indirizzo completo)

Codice Ateco:

Referente:

E-mail:

Tel. e Fax:

P.Iva – C.F.

Data, Timbro e
Firma

CORSISTA

Nome e Cognome

Titolo di studio

E-mail

ALLEGARE COPIA DELLA CARTA D'IDENTITA' e del CODICE FISCALE

I posti sono limitati, le iscrizioni saranno accettate secondo l'ordine di arrivo. All'esaurimento della capienza dell'aula corsi (30 posti) le iscrizioni verranno chiuse senza ulteriore avviso.

Sono valide le sole iscrizioni firmate. L'invio della presente conferma la conoscenza ed accettazione della descrizione del corso, delle condizioni economiche nonché dell'informativa privacy reperibile sul sito www.bernieri.com

Modalità di disdetta: L'eventuale disdetta dovrà essere comunicata alla SGST entro e non oltre il 10° giorno lavorativo precedente la data di inizio corso. In tal caso nulla sarà addebitato. In caso di disdetta tardiva, verrà addebitato un importo pari al 50% della quota di partecipazione a titolo di rimborso spese. La mancata partecipazione senza disdetta comporterà l'addebito dell'intera quota. Potrà essere accettata un'altra persona in sostituzione della persona iscritta. La SGST srl si riserva il diritto di cambiare la data, il luogo o il contenuto del programma, se si verificassero circostanze indipendenti dalla propria volontà, modifiche legislative rilevanti ai fini della formazione o, comunque, in caso di eventi imprevedibili e alla stessa non imputabili.

Pagamento: Le fatture saranno emesse contestualmente all'avvio del corso e consegnate ai partecipanti o inviate via posta.



Si prega di compilare il modulo ed inviare al numero di **FAX 0236539914**
o via Email all'indirizzo datacerta@bernieri.com

VERIFICA DVR e DATAZIONE CERTA

Con l'invio della presente richiedo l'analisi sommaria del Documento di valutazione dei rischi e l'apposizione di data certa al documento, mediante apposizione di marca temporale al costo di 50 € + iva.

Ditta:

Ragione sociale esatta
e indirizzo completo

Referente:

E-mail:

Tel. e Fax:

P.Iva – C.F.

Data, Timbro e
Firma

ALLEGARE DVR o autocertificazione

Tutti i campi sono obbligatori. Si prega di scrivere in modo chiaro e leggibile
Informativa privacy sul sito www.bernieri.com



La Newsletter è parte integrante del servizio di consulenza in materia di sicurezza del lavoro e protezione dei dati personali reso a favore delle aziende clienti della SGST srl e dello Studio Bernieri. Non è prevista né autorizzata alcuna forma di diffusione o di distribuzione al pubblico di questa newsletter e dei suoi contenuti.

Le aziende e i professionisti non clienti possono sottoscrivere il servizio di aggiornamento professionale alle seguenti condizioni economiche:

1. **Versione News** - Newsletter di aggiornamento e approfondimento tecnico giuridico in materia di sicurezza del lavoro e protezione dei dati personali: 200 Euro all'anno + iva.
2. **Versione Reseller** - Newsletter come sopra descritta in versione editabile + materiali, documenti e fonti: 1.800 Euro all'anno + iva

Se desidera usufruire della promozione riservata, può abbonarsi da subito semplicemente inviando un messaggio all'indirizzo **iscrizione@bernieri.com** includendo tutti i dati per la fatturazione e la specifica del tipo di servizio richiesto.

La periodicità degli invii è variabile e tempestiva in funzione delle modifiche e aggiornamenti legislativi in materia. In ogni momento è possibile cancellare la propria iscrizione.

SGST srl

